



OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI CAGLIARI

**DETERMINAZIONE N° 204 DEL 22 NOVEMBRE 2023**

**Oggetto:** Selezione pubblica per titoli, integrata da eventuale colloquio, per il conferimento di numero 1 Assegno di Ricerca tipologia "Post dottorato", della durata di 12 mesi, rinnovabile in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, dal titolo "**Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE**"

**CUP: F83C22001550005**

**DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica ("INAF")**" e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

**CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**", ed, in particolare l'articolo 2 comma 3 "Nell'INAF confluiscono, con e modalità di cui all'articolo 22 i seguenti Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di radioastronomia - Istituto di Astrofisica Spaziale - Istituto di fisica dello spazio interplanetario";

**VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";

**VISTO** lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42,

pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed, in particolare, l'articolo 17;
- VISTO** il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, il "**Capo II**", che disciplina il "**Reclutamento di personale a tempo determinato**";
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**" con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240 recante "**Norme in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**" ed in particolare l'articolo 22 recante disposizioni in materia di "**Assegni di ricerca**";
- VISTA** la Legge 27 febbraio 2015 numero 11 di conversione con modifiche del D.L. 31 dicembre 2004 numero 192, recante "**Proroga di termini previsti da disposizioni**

*legislative” ed in particolare l’articolo 6 comma 2-bis che recita “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, è prorogata di due anni”;*

**VISTO** il **Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca dell’INAF**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera numero 44/2011 del 22 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1 luglio 2011, come modificato dalle delibere del medesimo Consiglio di Amministrazione numero 8/2011 del 13 ottobre 2011 e numero 2/2012 del 10 gennaio 2012;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 2 del 11 gennaio 2018 relativa alle **“Linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali;**

**VISTA** la nota del Direttore Scientifico, protocollo numero 673/2018/V/1 del 05 febbraio 2018, recante la **“implementazione delle suddette linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo”** dalla quale si evince che:

- I bandi e le selezioni sono gestiti in autonomia dalle strutture che ne danno comunicazione alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Generale, per i dovuti aggiornamenti dei data base del personale;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF numero 22/2108 del 23 marzo 2018 avente per oggetto le **“Linee Guida per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”** dalla quale si evince che l’INAF può conferire assegni di ricerca, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, secondo le seguenti tipologie:

- Assegni di Professionalizzazione;
- Assegni Post Doc;
- Assegni Giovane Ricercatore;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF numero 23/2018 del 23 marzo 2018 avente ad oggetto **“Definizione delle Linee Guida in materia di reclutamento del personale non di ruolo”;**

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF numero 83/2018 del 18 settembre 2018 recante Approvazione della **“Relazione” predisposta dal Presidente che definisce un “Programma Nazionale di Assegni di Ricerca” ed in particolare il paragrafo intitolato “Proposte di revisione dei criteri di definizione dei programmi degli assegni di ricerca”;**

**VISTA**

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF numero 8 del 29 gennaio 2019 che approva le modifiche alle "**Linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca**" dalla quale si evince che gli assegni di ricerca:

- a. *possono essere finanziati sia con fondi ordinari sia con fondi esterni, che devono essere finalizzati allo svolgimento di una attività di ricerca scientifica o tecnologica che rientri nell'ambito delle attività istituzionali elencate nell'art. 2 dello Statuto dell'ente, sopra citato;*
- b. *offrono ai candidati una opportunità di crescita professionale e la possibilità di svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica in un ambiente altamente qualificato;*
- c. *sono finalizzati alla realizzazione di specifici progetti e non possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di personale dell'Ente;*

**VISTO**

il "**Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**", in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

**VISTO**

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale delle Disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**";

**VISTA**

la nota protocollo numero 6023, Titolo III - classe 3, del Direttore Scientifico dell'INAF avente per oggetto: "**Linee guida provvisorie per bandire Assegni di Ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019**";

**VISTA**

la nota protocollo numero 2491, Titolo I – classe 3, del Direttore Generale dell'INAF avente per oggetto: "**Adozione della "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" e regolamentazione del regime transitorio**";

- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF numero 54/2020 del 5 giugno 2020 che approva la ***"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"*** e, in particolare, l'articolo 2 in materia di ***"programmazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e assegni di ricerca"***, l'articolo 3 in materia di ***"monitoraggio della dotazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di assegni di ricerca"***, e l'articolo 4 in materia di ***"autonomia dei Centri di Responsabilità nell'emanazione di bandi di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca"***;
- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, numero 476 recante ***"Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università"*** l'articolo 4 recante disposizioni in materia fiscale;
- VISTA** la Legge 8 agosto 1995, numero 335 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'articolo 1, commi 26 e seguenti recanti disposizioni in materia previdenziale;
- VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 recante ***"Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335"***;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 9 marzo 2011, numero 102, con il quale **è stato fissato l'importo minimo degli assegni di ricerca**;
- VISTA** la Circolare dell'INPS del 1 febbraio 2023, numero 12 avente ad oggetto ***"Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2023"***;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, numero 394 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, numero 334, recante disposizioni in materia di immigrazione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189 relativo al ***"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a***

*norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148*, e in particolare l'articolo 4 che prevede ai commi 1 e 2:

- 1. *Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.*
- 2. *La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero;*

**CONSIDERATO**

che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli "*...altri benefici...*" citati nell'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;

6

**VISTA**

la Deliberazione del 22 giugno 2023, numero 20, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ha deliberato di designare la Dottoressa **Federica Govoni** quale **Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Cagliari"**. L'incarico decorre dal **1° agosto 2023, e ha durata di tre anni;**

**VISTO**

il Decreto del Presidente del 3 luglio 2023, numero 28 con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 3, lettera f), e 18, comma 10, dello "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", la Dottoressa Federica Govoni attualmente in servizio presso lo "*Osservatorio Astronomico di Cagliari*" con la qualifica di Ricercatore, Terzo Livello Professionale, è stata nominata, a decorrere dal 1° agosto 2023 e per la durata di un triennio, Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**";

**VISTA**

la Determinazione del Direttore Generale del 3 luglio 2023, numero 76, con la quale viene conferito l'incarico di **Direttore** dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari alla Dottoressa Federica Govoni a **decorrere dal 1° agosto 2023 e per la durata di un triennio;**

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "**Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16, 17, 30, 34-bis, 35, 35-bis, 36 e 38;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**", ed, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "**Codice della Amministrazione Digitale**", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 16 maggio 2005, numero 112;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";
- VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "**Procedure concorsuali ed informatizzazione**", alle "**Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni**" e ai "**Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";
- VISTA** la Direttiva del *Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione* del 22 dicembre 2011, numero 14, che contiene "**Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della Legge 12 novembre 2011, numero 183**";
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**";
- CONSIDERATO** che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "**obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni**" e l'esercizio del "**diritto di accesso civico**";
- VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1;

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene **"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il **"Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"** emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il 15 aprile 2021;
- VISTA** la Ordinanza del 25 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, con la quale il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, ha disposto lo **"Aggiornamento del Protocollo dei Concorsi Pubblici"**;
- CONSIDERATO** che *"La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:*
- *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
  - *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente';*
- VISTA** la nota circolare della Direzione Generale dell'INAF, del 16 maggio 2022 protocollo n. 8096 avente ad oggetto **"Modalità di presentazione delle domande di ammissione**

***alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”;***

- VISTA** la Legge del 24 febbraio 2023, numero 14, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, numero 198, (cd. Decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”, ed, in particolare, l’articolo 6, relativo alla “*proroga di termini in materia di università e di ricerca*”;
- PRESO ATTO** che con **Deliberazione del 29 dicembre 2022, n. 127**, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” per l’**Esercizio Finanziario 2023**;
- VISTO** il “**Piano Triennale di Attività**” dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 2 agosto 2022, numero 84;
- VISTA** la delibera del 28 febbraio 2019, numero 15, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha
- unanimemente deliberato di:
- “...stabilire quale limite entro il quale si può procedere al rinnovo degli Accordi Attuativi con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), senza necessità di ulteriore autorizzazione, l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)...”;
  - “...dare mandato al Direttore Scientifico a partecipare ai “tavoli negoziali” con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il rinnovo degli Accordi Attuativi tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che non superino l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione...”;
- VISTO** altresì, il resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 9 ottobre 2020, punto 3, numero 3, nel quale, in riferimento alla predetta delibera del 28 febbraio 2019, numero 15, è stata fornita l’interpretazione autentica del concetto di “rinnovo” degli Accordi Attuativi con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e specificato il riferimento al limite di valore di Euro 500.000,00, stabilendo che:

- che i termini "RINNOVO" ed "ADDENDUM" sono da considerarsi equivalenti ai fini del disposto dalla delibera;
- che il limite di valore pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) è riferito alla quota di partecipazione dell'INAF al progetto;

**VISTA**

la Proposta per l'apertura di un Tavolo negoziale con l'ASI per lo svolgimento e la realizzazione del seguente progetto congiunto:

- Titolo: "Attività di Fase E della missione IXPE – Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Partecipazione Italiana.";
- Proponente per INAF: Paolo Soffitta;
- Istituto/Ente: INAF– IAPS Roma;
- Durata Progetto (mesi): 36 mesi;
- Tipo di Progetto: Nuovo Accordo su progetto già in corso (missione IXPE);
- Categoria Scientifica: Astrofisica e Cosmologia (Alte Energie);

**VISTA**

la scheda relativa alla predetta proposta, nella quale, in relazione al suddetto Tavolo negoziale, vengono specificate le varie fasi del progetto "**IXPE – Imaging X-ray Polarimetry Explorer**", le Unità di Ricerca coinvolte, le attività scientifiche previste ed il personale "a contratto" richiesto per la realizzazione delle predette attività, nonché i relativi costi;

11

**PRESO ATTO**

che, per quanto riguarda l'impegno finanziario presunto per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative al predetto progetto "**IXPE – Imaging X-ray Polarimetry Explorer- Fase E**", la proposta negoziale prevede a carico dell'INAF l'importo complessivo di Euro 688.000,00 a fronte dell'impegno finanziario a carico di ASI pari ad Euro 1.500.000,00 (di cui 1.331.000 € per INAF, al netto di fondi per UNIRM3)

**VISTO**

l'accordo attuativo numero 2022-19-HH.0, sottoscritto dalla "**Agenzia Spaziale Italiana**" e dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in data 7/10/2022, per la realizzazione del Progetto dal titolo "Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA – realizzazione e test dell'Instrument System e supporto per la Fase E" che conferma la proposta negoziale precedentemente citata,

**VISTA**

la richiesta del Dottore Matteo Bachetti trasmessa alla Direzione per posta istituzionale del 2 ottobre 2023 Protocollo n.1771, relativa al conferimento di un

assegno di ricerca, tipologia "Post dottorato", della durata di 12 mesi, rinnovabile in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, dal titolo **"Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE"**;

**PRESO ATTO** che in data 2 ottobre 2023 è stata trasmessa alla Direzione Scientifica la richiesta di autorizzazione ad avviare la "procedura di selezione" succitata;

**CONSIDERATO** che in data 16 ottobre 2023, la Direzione Scientifica ha dato riscontro positivo, ad avviare la Selezione pubblica per titoli, integrata da eventuale colloquio, per il conferimento un assegno di ricerca, tipologia "Post dottorato", della durata di 12 mesi rinnovabile in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti dal titolo **"Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE"** assegnando il ticket n. **671570**;

**CONSIDERATO** l'interesse a garantire la massima possibilità di partecipazione alla presente selezione anche per eventuali possessori di titoli di studio conseguiti all'estero;

**STABILITO** di riservare la verifica del possesso della dichiarazione di equivalenza/equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero solo all'eventuale vincitore della procedura per ragioni di economia procedimentale;

**CONSIDERATO** che il costo annuo dell'Assegno di Ricerca complessivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, come sopra definito è pari **ad euro 43.173,55**, di cui Euro 35.000,00 da corrispondere al Titolare dell'assegno, ed Euro 8.173,55 per il pagamento delle Ritenute previdenziali a carico dell'Ente;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio e, in particolare, sul **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** dello **"Osservatorio Astronomico di Cagliari"** Obiettivo Funzione 1.05.04.03.33 **"Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE"** Capitolo 1.01.01.01.009 "Assegni di Ricerca" **CUP F83C22001550005** ;

## DETERMINA

### Art. 1 - Progetto e oggetto della selezione

1. Lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari"**, indice, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza, per il conferimento di numero 1 assegno di ricerca tipologia **"post-dottorato"** della durata di 12 mesi rinnovabile in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e alla disponibilità di fondi, dal titolo **"Studi**

**di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE**, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e di ricerca "post-dottorale".

2. La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:

a) a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;

b) a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.

3. L'Assegno oggetto della procedura di selezione è così articolato:

- Titolo: **"Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE"**
- **Sede di Svolgimento:** "Osservatorio Astronomico di Cagliari" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".
- **Responsabile Scientifico del Progetto:** Dottore Matteo Bachetti
- **Responsabile delle attività:** L'attività di formazione e di ricerca di cui al presente bando si svolgerà con la supervisione del Dottore Matteo Bachetti

**Programma della ricerca:** *Il titolare dell'assegno contribuirà all'analisi di dati di sorgenti X in accrescimento col satellite IXPE, utilizzando tecniche di spectral timing in parallelo alla polarimetria.*

13

#### **Titoli preferenziali:**

- *Conoscenza del linguaggio Python*
- *Esperienza nell'analisi di dati X*

#### **Art. 2 - Requisiti di ammissione**

1. La partecipazione alla presente selezione è riservata ai cittadini/le cittadine italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **Dottorato di Ricerca in Fisica, Matematica, Astronomia o Ingegneria** o titolo equivalente, rilasciato da un Istituto Superiore o Università anche estera  
*o in alternativa*
- **Diploma di laurea** (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) **in Fisica, Matematica, Astronomia o Ingegneria** o titolo equivalente, rilasciato da un Istituto Superiore o Università (anche estera) **e successiva documentata esperienza di almeno 3 anni in attività scientifiche.**

2. Ai soli fini della ammissione alla presente procedura di selezione, l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti in uno Stato estero verrà accertata dalla "**Commissione Esaminatrice**" di cui al successivo articolo 8, sulla base della documentazione che attesti il possesso del titolo di studio come previsto nell'allegato A. Qualora il candidato risulti vincitore della presente selezione, sarà tenuto a presentare la documentazione richiesta dall'allegato C corredata dalla relativa istanza all'amministrazione affinché quest'ultima possa acquisire il parere del Ministero relativamente all'equivalenza del titolo di studio presentato. (articolo 4 comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189).
3. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", oltre al requisito di cui al precedente comma 1, devono possedere quelli di seguito specificati:
  - a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
    - per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
    - per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
    - per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo comma 5;
  - b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani);
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) non avere riportato condanne penali; non avere procedimenti penali in corso;
  - e) ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea, come anche i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
  - possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
  - godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza.
5. Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea, che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana

autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero.

6. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
7. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle rispettive domande.
8. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
9. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari**", su proposta del "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", nella sua qualità di "**Responsabile del Procedimento**".

### **Art. 3 - Domanda di ammissione e modalità di presentazione**

1. Le domande di ammissione alla presente procedura, redatte in carta semplice ed esclusivamente in lingua italiana, secondo lo schema di cui allo "**Allegato A**" e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate, **a pena di esclusione**, entro e non oltre **il termine perentorio del 14 dicembre 2023 ore 23:59** (ora italiana).
2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando" dovrà essere trasmessa, **a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:
  - a) **Posta elettronica certificata**, in formato "**PDF**", al seguente indirizzo: **inafoacagliari@pcert.postecert.it**, riportando, nell'oggetto della "**e-mail**" la seguente dicitura: **A/R IXPE 2023 Domanda per Assegno Post Dottorato "Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE"**, seguita da **Nome e Cognome** del candidato. Non sono ammesse le domande di partecipazione alla procedura di selezione che provengano il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.
  - b) tramite **posta elettronica ordinaria**, in formato "**PDF**", all'indirizzo: **inafoacagliari@pcert.postecert.it**, riportando, nell'oggetto della "**e-mail**" la seguente dicitura: **A/R IXPE 2023 Domanda per Assegno Post Dottorato "Studi di spectral-timing polarimetrico su sorgenti in accrescimento-IXPE"**, seguita da **Nome e Cognome** del candidato.

Si fa presente che la capacità della casella di posta elettronica certificata è di 1 Gbyte, pertanto si consiglia di verificare la ricevuta di consegna, attestante la corretta ricezione della PEC. In caso contrario, si consiglia di inoltrare la documentazione in più volte.

3. Le domande di ammissione alla procedura di selezione trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo saranno considerate **irricevibili**.
4. La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà essere inviata, **a pena di esclusione, entro il 14 dicembre 2023 e non oltre le ore 23.59** (ora italiana) del giorno di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, fermo restando che la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
6. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**" con provvedimento motivato del Direttore dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica- Osservatorio Astronomico di Cagliari,**" qualora:
  - a) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dal comma 5 del presente articolo;
  - b) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
  - c) mancanza della copia di un documento di riconoscimento valido;
  - d) mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2.
7. Qualora i motivi di esclusione venissero accertati dopo la conclusione della procedura selettiva il candidato perderà ogni diritto derivante dalla partecipazione alla selezione; parimenti si procederà qualora venisse accertata la produzione di dichiarazioni false.

#### **Articolo 4 - Modalità di redazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione**

1. I candidati devono redare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità la domanda di ammissione alla procedura di selezione (**Allegato A**).
2. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea devono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 2, comma 4, del presente "**Bando**".
3. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, devono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 4, del presente "**Bando**".
4. I soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente "**Bando**" mediante la produzione di appositi certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato

estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero.

5. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione (**Allegato A**) in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "**Bando**".
6. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
  - a) dal "**curriculum vitae et studiorum**" del candidato, **redatto in lingua italiana o inglese, datato e sottoscritto ai sensi e con le modalità degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,**
  - b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il possesso dei titoli di studio e altri titoli (**Allegato B**);
  - c) da un elenco completo delle pubblicazioni attinenti alle medesime attività di cui alla precedente lettera a), datato e sottoscritto, che deve contenere tutte le indicazioni relative ai titoli delle pubblicazioni, alle riviste, agli anni di pubblicazione, alle liste degli autori e agli indirizzi web sui quali è possibile prenderne visione;
  - d) da una breve descrizione (1 pagina) degli interessi e dei piani di ricerca del/la candidato/a;
  - e) da ogni titolo, documento o pubblicazione ritenuto utile ai fini della valutazione;
  - f) da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale;
  - g) eventuale copia della documentazione che attesti il possesso del titolo di studio conseguito all'estero.
7. In aggiunta ai documenti sopra elencati nei punti da 1 a 3 che devono essere inviati direttamente del/dalla candidato/a, vengono richieste fino ad un massimo di due lettere di referenza firmate da ricercatori italiani o stranieri che abbiano familiarità con l'attività svolta del/della candidato/a e dovranno comprovare il livello del lavoro di ricerca del/della candidato/a e la sua attitudine a lavorare con efficacia in un gruppo di ricerca. Le lettere devono essere inviate direttamente dai referenti all'indirizzo **inafoacagliari@pcert.postecert.it** entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, così come indicato nell'art. 3 del presente bando, riportando il seguente oggetto: "**A/R IXPE 2023- Lettera di referenze**".
8. I candidati che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, devono espressamente richiedere, nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, l'ausilio necessario, in relazione alla loro specifica situazione, per sostenere l'eventuale colloquio.
9. Per le finalità specificate nel comma 5 del presente articolo, la domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 luglio 1999, numero 6, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi, in relazione alla situazione di handicap del candidato o

alla sua disabilità, gli elementi essenziali, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti idonei a garantire il regolare svolgimento del predetto colloquio.

10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
  - a) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati ovvero di ritardi o disguidi imputabili ai servizi postali o telegrafici;
  - b) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria;
  - c) nei casi di eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
11. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda di ammissione.
12. Nel caso in cui venga utilizzato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare una conferma di ricezione della comunicazione.
13. I titoli prodotti dal candidato ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 9 debbono essere comprovati:
  - a) relativamente ai titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato B**);
  - b) relativamente ai titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni e da Gestori di Pubblici Servizi, con una delle seguenti modalità:
    - dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato B**);
    - documento in originale;
    - documento in copia autentica;
    - documento in fotocopia, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato B**).
14. I titoli devono essere presentati in formato "**PDF**" o "**TIFF**" pena la non valutazione degli stessi da parte della Commissione.
15. Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o di atti di notorietà rese dai candidati ai fini della partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "**Bando**", si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76 del Decreto del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, numero 183.

### **Art. 5 – Incompatibilità**

1. I professori ordinari, associati e i ricercatori dipendenti da Università italiane e i dipendenti delle Istituzioni pubbliche di ricerca sono esclusi dalla selezione.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale e la fruizione di borsa di dottorato di ricerca con borsa e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite a eccezione di quelle utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
4. Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro anche part time svolti in modo continuativo.
5. È invece compatibile con l'assegno una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché non contrasti o ritardi l'attività di ricerca svolta per conto dell'INAF. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari dove viene principalmente svolta la ricerca oggetto dell'assegno.
6. Gli assegni di ricerca non possono essere attribuiti al personale in quiescenza.
7. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione coloro i quali abbiano già fruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, per il massimo degli anni stabilito dalla normativa vigente, compresi gli eventuali rinnovi, esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con gli studi di dottorato fino al termine massimo legale del corso ed escludendo i periodi di congedo di maternità o di malattia, in conformità alla legislazione vigente.
8. L'assegnatario, all'atto dell'accettazione dell'assegno, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza delle situazioni inammissibili di cumulo.

### **Art. 6 – Sede e durata dell'assegno**

1. La sede dell'attività di studio e di ricerca sarà **l'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari**.
2. L'assegno di ricerca avrà una durata di dodici mesi, ed è rinnovabile in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, con provvedimento del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari su specifica richiesta del Responsabile delle attività e del Responsabile Scientifico del Progetto, ed in presenza della necessaria copertura finanziaria.
3. La data di inizio dell'attività è prevista approssimativamente tra gennaio 2024 e febbraio 2024.
4. Eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti ai sensi della normativa vigente. L'interruzione dell'attività che risulti motivata ai sensi di quanto sopra, comporta la sospensione dell'erogazione dell'importo dell'Assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, ed in questi casi il termine finale di scadenza dell'Assegno è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

### **Art. 7 - Trattamento economico**

1. L'importo annuo dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è pari ad **Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)**.
2. L'importo di cui al precedente comma è calcolato al netto degli oneri a carico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e al lordo delle imposte a carico del titolare dell'assegno e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
3. Agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1995, numero 335, e successive modifiche e integrazioni.
4. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 247 del 23 ottobre 2007, mentre in materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dallo "**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**", ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, come richiamato nel comma precedente, è integrata dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.
6. Il titolare dell'assegno dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto, pena la decadenza dall'assegno, dovrà inoltre fornire copia dell'iscrizione alla gestione separata INPS.
7. Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto da polizza assicurativa stipulata dall'INAF. La polizza non copre la responsabilità civile dell'assegnista verso l'INAF.

### **Art. 8 - Commissione esaminatrice**

1. La "**Commissione Esaminatrice**" è nominata con provvedimento del Direttore, ed è composta dal Presidente e da due componenti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "**Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**", come richiamato nelle premesse del presente "**Bando**".
2. Con lo stesso provvedimento verrà nominato il "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", che svolgerà anche le funzioni di "**Responsabile del Procedimento**", con il preciso compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione.
3. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, la "**Commissione Esaminatrice**" stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, al fine di assegnare i rispettivi punteggi;
4. La "**Commissione Esaminatrice**", ai fini della definizione dei criteri per la valutazione sia dei titoli che dell'eventuale colloquio, deve ispirarsi ai principi generali fissati dalla "**Carta Europea dei Ricercatori**".

5. La "**Commissione Esaminatrice**" può attribuire complessivamente ad ogni candidato un punteggio non superiore a **100**, così articolato:
- 60** punti per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 9 del presente "**Bando**".
  - 40** punti per l'eventuale colloquio.

#### **Art. 9 - Svolgimento della selezione e valutazione dei titoli**

- La selezione è per titoli ed eventuale colloquio.
- I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a **60 punti**, sono i seguenti:
  - "**curriculum vitae et studiorum**": **fino ad un massimo di 10 punti**;
  - titoli preferenziali: **fino ad un massimo di 10 punti**
  - pubblicazioni: **fino ad un massimo di 10 punti**;
  - descrizione degli interessi e dei piani di ricerca: **fino ad un massimo di 20 punti**;
  - altri contratti di borse di studio/assegnati di ricerca/contratti di ricerca, e altri titoli attinenti: **fino ad un massimo di 5 punti**;
  - lettere di referenza: **fino ad un massimo di 5 punti**
- Verranno ammessi all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a **42/60** e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione.
- I candidati ammessi all'eventuale colloquio saranno convocati con apposito avviso, inviato a mezzo di posta elettronica certificata, almeno **quindici giorni** prima di quello in cui è stato fissato il colloquio.
- Nel predetto avviso verrà data comunicazione:
  - del punteggio riportato dal candidato in sede di valutazione dei titoli;
  - del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'eventuale colloquio.
- La Commissione si riserva l'opportunità di svolgere l'eventuale colloquio presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza numero 5, Selargius, oppure in modalità telematica.
- L'eventuale colloquio, sarà diretto ad accertare il livello professionale del candidato e la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca che formano oggetto del presente "**Bando**".
- Qualora l'eventuale colloquio venga svolto in modalità telematica, dovranno essere adottate misure idonee ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità. Qualora, invece, l'eventuale colloquio venga svolto in presenza, dovranno essere adottate le seguenti misure:
  - per lo svolgimento del colloquio dovrà essere utilizzata un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;
  - al termine di ogni seduta riservata al colloquio, la "**Commissione Esaminatrice**" predisporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
  - il predetto elenco, sottoscritto dal "**Presidente**" e dal "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", verrà affisso all'ingresso dell'aula scelta per lo svolgimento dell'eventuale

colloquio ovvero l'esito sarà comunicato ai candidati a mezzo PEC, se svolto in modalità telematica.;

- al termine di ogni seduta la Commissione Esaminatrice redigerà apposito verbale, nel quale verranno riportati i punteggi attribuiti nel colloquio ai singoli candidati.
9. Per sostenere l'eventuale colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale.
  10. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà raggiunto un punteggio almeno pari a **28/40**.
  11. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
  12. Alla conclusione della procedura di selezione, il "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", nonché "**Responsabile del Procedimento**" curerà la trasmissione al Direttore dei relativi atti, nonché della "**graduatoria finale di merito**".
  13. La "**graduatoria finale di merito**" della procedura di selezione è approvata con provvedimento del Direttore e viene pubblicata sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Assegni di Ricerca**" ed in quello dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", **www.aa-cagliari.inaf.it**

#### **Art. 10 - Formalizzazione del rapporto.**

1. Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocato per la stipula del contratto con il quale verrà perfezionato il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.
3. La stipula del predetto contratto non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo al titolare dell'assegno il diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente.
4. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'assegno, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente "**Bando**".
5. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando**", l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "**Commissione Esaminatrice**" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del **parere** previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.

A tal fine il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare la documentazione richiesta dall'**ALLEGATO C**.

6. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
7. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento dell'assegno al primo dei candidati idonei.
8. Nelle dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dovrà assumere, sotto la propria responsabilità, l'impegno di non usufruire, durante tutto il periodo di durata del predetto assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare le loro attività di ricerca, di sovvenzioni o di altri assegni di ricerca.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 del presente articolo, il vincitore della procedura di selezione che intenda rinunciare all'assegno dovrà far pervenire apposita comunicazione alla Direzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari**".
10. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiari espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 9, di rinunciare al conferimento dell'assegno ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il relativo contratto, il titolare dell'assegno decida di recedere dal contratto o decada dal diritto o il contratto venga risolto, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" si riserva di conferire il medesimo assegno ai candidati che sono risultati idonei, secondo l'ordine previsto dalla "**graduatoria finale di merito**", approvata e pubblicata con le modalità previste dall'articolo 9, comma 14, del presente "**Bando**".
11. Il titolare dell'assegno è tenuto, **a pena di decadenza** dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di avviare le attività di ricerca.
12. Per quanto riguarda, invece, il rischio derivante dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, il titolare dell'assegno sarà coperto da apposita polizza assicurativa stipulata dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con oneri a proprio carico.
13. La polizza di cui al precedente comma non copre il titolare dell'assegno dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell'Ente.
14. Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto all'uopo stipulato dando un preavviso scritto di almeno **30 giorni**.
15. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
16. In caso di mancato preavviso, l'Ente ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell'assegno l'importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.

17. In ogni caso, l'annullamento della procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", che costituisce l'indispensabile presupposto del conferimento dell'assegno, è motivo di risoluzione del relativo contratto, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.

### **Art. 11- Decorrenza e obblighi.**

1. La data di decorrenza dell'assegno è stabilita dal Direttore dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, all'atto della convocazione per la stipula del contratto.
2. La data di attivazione del contratto è prevista approssimativamente tra gennaio 2024 e febbraio 2024.
3. L'assegnista ha l'obbligo:
  - di iniziare l'attività di ricerca alla data indicata dal contratto presso l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, di cui il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari deve essere tempestivamente informato;
  - di effettuare l'attività di ricerca sotto la supervisione del dott. Matteo Bachetti che dovrà anche monitorare i progressi dell'assegnista;
  - di presentare una relazione dell'attività svolta ogni dodici mesi. Le relazioni di attività saranno oggetto di approvazione da parte del responsabile scientifico del progetto e saranno trasmesse al Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari. La mancata approvazione, opportunamente motivata dal responsabile scientifico, darà all'Osservatorio Astronomico di Cagliari il diritto di recedere dal contratto;
  - di inviare una nota scritta in caso di recesso, con almeno 30 giorni di preavviso, altrimenti l'Osservatorio Astronomico di Cagliari avrà il diritto di trattenere o richiedere il rimborso dell'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. Il titolare dell'assegno che non svolga la sua attività di ricerca regolarmente senza produrre giustificati motivi o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, secondo la valutazione del Responsabile scientifico delle attività, dott. Matteo Bachetti, dia prova di palese insufficiente attitudine alla ricerca in programma, potrà incorrere nella risoluzione del contratto.
5. Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di risoluzione del contratto verrà data comunicazione all'interessato, che avrà facoltà di sottoporre ogni propria controdeduzione in merito con memoria scritta indirizzata al Direttore dell'Osservatorio. Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verrà parimenti data comunicazione motivata all'interessato.
6. Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione dell'assegno di ricerca solo nel caso che il titolare necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese, o per altro grave motivo. Le condizioni di sospensione dell'assegno andranno debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente all'Osservatorio.

### **Art. 12 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca dell'INAF il responsabile del procedimento concorsuale del presente bando è la Signora Beatrice Gnocchi (e-mail: [beatrice.gnocchi@inaf.it](mailto:beatrice.gnocchi@inaf.it))

### **Art. 13 – Pubblicità**

1. La pubblicità integrale del presente bando viene disposta via rete informatica con trasmissione agli Osservatori astronomici e astrofisici e alle istituzioni scientifiche di settore in genere, pubblicazione sul sito web dell'INAF ([www.inaf.it](http://www.inaf.it)) e dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari (<http://www.oa-cagliari.inaf.it>), nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Unione Europea secondo le modalità indicate dal MUR.

### **Art. 14 -Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**", lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**" o, comunque, acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della "**Commissione Esaminatrice**".
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "**Responsabile della Protezione dei Dati**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
  - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: [rp@inaf.it](mailto:rp@inaf.it);
  - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: [rp@inaf.legalmail.it](mailto:rp@inaf.legalmail.it).
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"** e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "Regolamento", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo **"Regolamento"**.

### **15. Norme di rinvio.**

1. Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, l'Osservatorio Astronomico di Cagliari assicura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità, di antidiscriminazione e di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
2. Per quanto non contemplato dal presente bando, l'Osservatorio si atterrà, ove applicabile in analogia, alla vigente disciplina di legge in materia di concorsi pubblici.

### **Il Direttore**

*Dottoressa Federica Govoni*

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*